REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62240** del registro di segreteria, proposto dal **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *p.t.* (c.f.: 97149560589), rappresentato e difeso, *ex* art. 158 c.g.c., dalla dr.ssa Adele Volpacchio, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale *dipps018.1700@pecps.interno.it,* **appellante principale**,

contro

...Omissis... (c.f.: *…omissis…*), nato a *…Omissis…,* il *…omissis…*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale *luigi.adinolfi@avvocatismcv.it*, **appellato**,

e nei confronti

dell'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.* (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),* Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)* e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)* ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti, **appellante incidentale**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 98/2025 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 10.3.2025.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 16.4.2026, il relatore, la dr.ssa Patrizia Verolini per il Ministero, nonché gli avv.ti Adinolfi e Carcavallo.

Svolgimento del processo

Con appelli ritualmente e tempestivamente proposti, il Ministero dell'interno e l'INPS chiedono la riforma dell'epigrafata pronuncia, con la quale il giudice monocratico di prime cure ha accolto il ricorso del sig. …*Omissis*…, teso all'annullamento del provvedimento ministeriale di revoca del trattamento previdenziale, adottato dall'Amministrazione in ragione dell'avvenuta condanna in via definitiva di costui per taluni reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Questi, in sintesi, i fatti di causa.

In data 24.10.2013 l'appellato veniva sottoposto a custodia preventiva e, conseguentemente, a sospensione cautelare dal servizio, nell'ambito di un procedimento penale per falso rilascio di permessi di soggiorno a richiedenti di nazionalità cinese presso l'ufficio immigrazione della Questura di Caserta, ove il predetto dipendente infedele esercitava le proprie funzioni.

All'esito del quinquennio massimo di sospensione, veniva sottoposto a verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali e, quindi, collocato in congedo per inidoneità nel 2018, con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.

Successivamente, definito il procedimento penale, veniva avviato procedimento disciplinare che si concludeva con destituzione dal servizio, disposta nel 2022 (con effetto retroattivo al 24.10.2013), giammai impugnata innanzi al g.a.

In conseguenza di tale riqualificazione, il Ministero dell'interno considerava privo di effetti il precedente titolo di cessazione per inidoneità e l'INPS procedeva alla revoca del trattamento pensionistico, rilevando l'assenza dei requisiti alla data retrodatata di cessazione.

Il …*Omissis*… impugnava tali determinazioni dinanzi alla Sezione territoriale di questa Corte, che accoglieva il ricorso ritenendo non operante la retroattività della destituzione ai fini previdenziali e intangibile il diritto a pensione maturato al momento del collocamento in congedo.

Di qui il gravame degli Enti, con cui si denunciava la violazione dei principi in materia di effetti della destituzione, insistendosi sulla carenza originaria dei requisiti pensionistici.

Costituitosi in giudizio, l'appellato reiterava le difese spese vittoriosamente in prime cure, richiamando in particolare, la circostanza che non vi era stata alcuna condanna in sede penale (ma solo assoluzione per alcuni capi di imputazione e proscioglimento per prescrizione per altri), chiedendo, in via subordinata, rimettersi al giudice delle leggi, per asserita contrarietà agli artt. 3, 36 e 38 Cost., una interpretazione della normativa che avallasse la tesi gravatoria.

Eccepiva, poi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, stante la formazione di un giudicato implicito interno per mancata impugnazione dei capi della sentenza di primo grado che avrebbero, con autonoma *ratio decidendi*, statuito l'illegittima sospensione del trattamento previdenziale senza l'adozione di un provvedimento espresso, *ex* art. 2 l. n. 241/90 e, comunque, affermato l'obbligo dell'INPS di valutare d'ufficio un eventuale diverso trattamento previdenziale.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno diffusamente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo per le contrapposte richieste.

Motivi della decisione

L'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall'appellato non è fondata. Va preliminarmente precisato che il vizio di legittimità

riscontrato dal g.u.p. nel *modus procedendi* delle Amministrazioni coinvolte non era stato sollevato dal ricorrente in primo grado, con conseguente vizio di ultrapetizione in sentenza.

D'altronde, il *petitum* richiesto dal pensionato consiste(va) nel ripristino del trattamento pensionistico sospeso dall'INPS *de facto*, in quanto ciò risulta(va) esplicitamente conseguente al provvedimento di destituzione assunto dal datore di lavoro pubblico, indicante espressamente non potersi utilizzare il periodo di sospensione cautelare dal servizio nel computo del periodo valevole ai fini pensionistici.

In ogni caso, sebbene in maniera effettivamente non chiarissima, dal complesso delle argomentazioni gravatorie spese dai due appellanti emerge una specifica, seppur sintetica, critica anche a tale *ratio decidendi*. Invero, il Ministero dell'interno, nel proprio appello, ha censurato questa statuizione, nella misura in cui ha richiamato e allegato un precedente della medesima Sezione territoriale (sent. n. 1530/2013), attribuente effetti diretti, anche sull'*an* del diritto a pensione, al provvedimento di destituzione (v. pag. 6).

Anche l'INPS, in verità, seppur in forma larvata, ha contestato la sussunzione della vicenda nell'alveo della disciplina della l. n. 241/90 invocata dal primo giudice, in tal modo censurando tale iter logico (v. pag. 5).

Ciò detto, l'argomento del primo giudice è fallace perchè, come condivisibilmente affermato dall'INPS in primo grado, l'ente previdenziale non aveva alcuna necessità di emettere un provvedimento

di annullamento d'ufficio (o revoca che dir si voglia), successivo al provvedimento di destituzione, ma doveva limitarsi a prenderne atto, sospendendo l'erogazione. Il richiamo agli artt. 204 e ss. del d.P.R. n. 1092/73 da parte dell'appellato è, sul punto, dunque, inconferente.

Ancora, erroneo è anche l'assunto del primo giudice circa l'obbligo di provvedere *ex officio* a valutare la sussistenza di una diversa tipologia di pensione, posto che la stessa andava preceduta da autonoma istanza e successivo riconoscimento (sulla scorta di diversi presupposti di legge), o diniego della stessa da parte degli enti preposti.

Nel merito, la questione oggetto di causa è stata già affrontata dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, con orientamenti ormai consolidati da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.

In particolare, si è affermato che:

- il provvedimento disciplinare di destituzione, quale atto conclusivo del procedimento, si sostituisce alla sospensione cautelare e ne retroagisce gli effetti alla data di decorrenza, incidendo sul rapporto di servizio (C. conti, Sez. I App. n. 253/2022);
- la verifica del diritto a pensione deve essere compiuta con riferimento alla data così retrodatata, con la conseguenza che, in difetto dei requisiti a tale momento, il trattamento non può essere riconosciuto (C. conti, Sez. II App. n. 223/2024).

Tali principi si innestano, peraltro, su un più ampio orientamento del giudice amministrativo, secondo cui la sospensione cautelare ha natura provvisoria e trova la sua definitiva qualificazione nel provvedimento disciplinare conclusivo.

La retroattività della destituzione, dunque, non costituisce una *fictio* arbitraria, bensì un effetto tipico del sistema. Essa, infatti, risponde alla necessità di assicurare coerenza tra fase cautelare e fase definitiva del procedimento disciplinare ed evitare che il dipendente possa trarre vantaggio, sul piano giuridico ed economico, dalla temporanea qualificazione provvisoria della sua posizione.

In tale prospettiva, allora, la sospensione cautelare rappresenta una misura interinale, mentre la destituzione ne costituisce la definizione, con effetto retroattivo.

La tesi dell'appellato, accolta dal primo giudice, muove, invece, dall'assunto della cristallizzazione del diritto a pensione al momento del collocamento in congedo. Tuttavia, tale impostazione non tiene conto che il diritto a pensione presuppone una legittima e stabile cessazione dal servizio, laddove, nel caso di specie, la causa della cessazione è stata successivamente riqualificata in via definitiva.

Non si tratta, invero, di incidere retroattivamente su un diritto acquisito, ma di verificare se tale diritto sia mai sorto, alla luce della corretta qualificazione della cessazione dal servizio. Ne consegue che il momento rilevante per la verifica dei requisiti non è quello del collocamento in congedo per inidoneità, bensì quello, retrodatato, della sospensione cautelare.

Nel caso di specie: a) alla data del 24.10.2013 l'appellato non possedeva i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento; b) il successivo maturare di tali requisiti è irrilevante, poiché intervenuto dopo la data di cessazione retroattivamente determinata.

Pertanto, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto sulla base di un presupposto (cessazione per inidoneità) successivamente venuto meno e la sua revoca costituisce effetto necessario della corretta ricostruzione giuridica della vicenda.

Né può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il rapporto pensionistico sarebbe del tutto autonomo rispetto a quello di servizio. È vero, infatti, che i due rapporti sono distinti, ma è altrettanto vero che il diritto a pensione trova il suo fondamento nella cessazione dal servizio, cosicché la qualificazione giuridica di tale cessazione incide direttamente sull'esistenza del diritto.

La retroattività della destituzione opera, dunque, non sul rapporto pensionistico in sé, ma sul presupposto genetico di esso.

Infine, parimenti infondate sono le censure relative alla lesione dell'affidamento del pensionato circa la spettanza del diritto a pensione. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non è configurabile un legittimo affidamento in presenza di una situazione espressamente condizionata all'esito di procedimenti penali e disciplinari; la percezione del trattamento pensionistico, in tali condizioni, è intrinsecamente provvisoria.

Nel caso in esame, l'interessato era pienamente consapevole della pendenza dei procedimenti e delle possibili conseguenze.

In ultimo, non appare fondata la sospetta violazione, prospettata tuzioristicamente dall'appellato, dell'art. 3 Cost., *sub specie* di disparità di trattamento con la disciplina degli appartenenti a corpi militari, che, in realtà, non sussiste, sol che si tenga a mente il disposto dell'art. 923, d.lgs.

n. 66/2010 (recante il codice dell'ordinamento militare), siccome interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (*amplius et ex plurimis*, C. conti, Sez. II App. n. 7/2024). Né sussiste alcuna violazione degli artt. 36 e 38 Cost., posto che la tutela del lavoro e previdenziale, ivi sancita presuppone logicamente uno svolgimento non patologico del rapporto di lavoro (cui accede quello previdenziale), e ciò vale, vieppiù, qualora l'impiego contempli l'esercizio di funzioni pubbliche, tenuto conto dei penetranti doveri di fedeltà previsti dall'art. 54 Cost.

In definitiva e per tutte le superiori argomentazioni, la sentenza di primo grado andrà interamente riformata e, per l'effetto, rigettata la domanda giudiziale proposta dall'odierno appellato.

Spese di difesa compensate per peculiarità della controversia. Nulla per quelle di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **62240** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie gli appelli e rigetta la domanda del ricorrente, compensando le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.

L'Estensore	Il Presidente
Aurelio Laino	EnricoTorri
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 03/06/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

F.to digitalmente